



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Delibera

22

COPIA

Codice Ente **10245**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2013.

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 20:35 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Presenti

BELLINI ANGELA	Presente
MORANDI LUCA	Presente
DORATI SILVIO	Presente
PEDRANA VERA	Presente
BARONCHELLI SILVIO	Presente
FANTONI ATTILIO	Presente
FIORINA GIANLUCA	Presente

Totale presenti 7 Totale assenti 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE VITALE MARIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il **SINDACO ANGELA BELLINI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 05-07-2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

- Punto all'O.d.G. n.3;
- Presenti in aula il Sindaco e n.6 Consiglieri;
- Nessun assente;

Illustra il Sindaco.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 05.07.2013 completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 comma 381 della Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012, come modificato dall'art. 10, comma 4 quater lettera b), n. 1 del D.L. 35/2013

- convertito con modifiche dalla Legge 64/2013, ha differito al 30.09.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria”, approvato con delibera del C.C. n. 19 del 20 Aprile 2012 ;

VISTO la delibera C.C. n. 20 del 20 Aprile 2012 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni imposta municipale propria (IMU) – anno 2012;

RITENUTO opportuno *confermare per l'anno 2013* le aliquote IMU così come determinate con delibera C.C. N. 20/2013 dando atto che con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso, *fino a settembre*, il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 05.07.2013 completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

-
- **VISTO** l'art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
-
- **VISTI** gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000;
-
- **VISTI** i pareri espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, inseriti nel presente atto;

CON voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Fantoni Attilio e Fiorina Gianluca) e nessuno contrario, tutti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **di confermare per l'anno 2013** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

ALIQUOTA DI BASE	0,92%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4%
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2%

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^a gennaio 2013;
3. di dare atto che con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso, **fino a settembre**, il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Fantoni Attilio e Fiorina Gianluca) e nessuno contrario, resi con separata votazione ed espressi nelle forme di legge,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA VITALE

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 19-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA VITALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 04-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA VITALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 25-07-2013

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini